

**L.R. 6 luglio 2007, n. 12 <sup>(1)</sup>.**

**Promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 6 luglio 2007, n. 96.

---

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge:

---

---

**Art. 1**

*Finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

---

---

**Art. 2**

*Soggetti.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può avvalersi di enti no profit, in possesso di documentata operatività a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale.

---

---

**Art. 3**  
*Interventi.*

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di programmazione regionale.

---

---

**Art. 4**  
*Obiettivi.*

1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'articolo 3, perseguono i seguenti obiettivi:

a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso interventi e servizi formativi;

c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;

d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento.

---

---

**Art. 5**  
*Norma finanziaria.*

1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

